



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

Servizio Giuridico, Istituzionale

Presidente della V  
Commissione consiliare permanente

Presidente della IV  
Commissione consiliare permanente

Presidente della VI  
Commissione consiliare permanente

Presidente della VIII  
Commissione consiliare permanente

Presidente della I  
Commissione consiliare permanente

SEDE

Oggetto: **Proposta di legge regionale n.131 del 13 febbraio 2014** concernente:

**“Norme per la disciplina delle attività di guida ambientale  
escursionistica”**

Si trasmette copia della proposta di legge regionale indicata in oggetto, assegnata alla V Commissione consiliare permanente competente per materia ai sensi dell'art.55 Regolamento del Consiglio regionale.

Ai sensi dell'art.59 del citato Regolamento la proposta è inviata alla IV Commissione consiliare permanente.

Le Commissioni consiliari permanenti VI, VIII e I interpellate esprimeranno il parere nei termini temporali indicati dall'art. 58 del Regolamento del Consiglio regionale.

(Avv. Costantino Vespasiano)

Class. 2.5

rc/at

# **Consiglio Regionale del Lazio**



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## **Proposta di legge**

**n. 131 del 13 febbraio 2014**

*iniziativa dei Consiglieri:*

**E.Patanè, C.Carrara, M.Bonafoni, M.Vincenzi, R.Giancola, R.Valentini,  
D.Mitolo, P.Di Paolantonio, D.Bianchi, P.Petrassi, G.P.Manzella,  
M.Valeriani, T.Petrangolini, M.Buschini e O.Tarzia**

*Oggetto:*

**“Norme per la disciplina delle attività di guida  
ambientale escursionistica”**

Campara  
11.02.14 W



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO  
11.02.2014 10:38  
ACCETTAZIONE CORRISPONDENZA

COMMISSIONE V  
Cultura, diritto allo studio, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, spettacolo, sport e turismo

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA”

di iniziativa del Consigliere regionale EUGENIO PATANÈ

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO  
PROPOSTA DI LEGGE  
Dichiaro formalmente ricevibile  
Assegnata alla Commissione  
V-IV-VI-VIII-1  
Roma 13.02.14  
D'ordine del Presidente  
Il Direttore del Servizio  
Giuridico, Istituzionale  
(Avv. Costantino Vespasiano)

EUGENIO PATANÈ		DANIELA BIANCHI	
CRISTRIAN CARRARA		PIERO PETRASSI	
MARTA BONAFONI		GIAN PAOLO MANZELLA	
MARCO VINCENZI		MASSIMILIANO VALERIANI	
ROSA GIANCOLA		TERESA PETRANGOLINI	
RICCARDO VALENTINI		MAURO BUSCHINI	
DANIELE MITOLO		OLIMPIA TARZIA	
PIETRO DI PAOLANTONIO			

CRL REGISTRO UFFICIALE.0001738.I.11-02-2014.H.10:41

## RELAZIONE

La presente proposta di legge mira a riconoscere l'esistenza, quale professione non organizzata ai sensi della L. 14 gennaio 2013 n. 4, della professione turistica di Guida Ambientale Escursionistica o Guida Naturalistica e a disciplinare le agevolazioni per il suo esercizio nonché le attività di promozione e qualificazione della stessa.

La finalità che ci proponiamo è anche quella di dare impulso e stimolo ad un comparto economico, quello del cosiddetto "turismo verde" che assume un ruolo di primaria importanza per la nostra Regione e che, operando in sinergia con il sistema delle aree protette regionali, ha ampie possibilità di crescita e traino per l'economia regionale periferica. In ogni caso è attestato da tutte le indagini economiche che il "turismo verde" è uno dei pochi comparti in crescita pur in un momento di profonda crisi economica come quella attuale e che si pone come valido "salvagente" anche rispetto all'offerta turistica tradizionale, anch'essa in flessione (si veda il rapporto Ecotur <http://www.slideshare.net/advmedia/presentazione-10-rapporto-ecotur>).

A seguito dei recenti interventi legislativi in materia di professioni ed in particolare del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131" e della legge 14 gennaio 2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" il quadro legislativo concernente le professioni turistiche è profondamente mutato.

Conformandosi alla normativa comunitaria lo Stato ha abbracciato l'indirizzo liberalizzatore imponendo un mutamento culturale in tema di regolamentazione delle professioni. I richiamati provvedimenti legislativi giungono all'esito di un lungo processo di revisione critica della potestà legislativa in materia di professioni che ha visto come protagonisti la giurisprudenza della Corte




Costituzionale prima ed il legislatore statale poi e possono esserne considerati allo stesso tempo l'epilogo ed il punto di partenza per un "nuovo corso".

I principi cardine della nuova normativa statale in tema di professioni sono la libertà di esercizio delle professioni stesse (artt. 2 Dlgs. 30/2006 ed art. 1, comma 4 della L. 4/2013) ed il divieto, per le regioni, di adottare provvedimenti che ostacolino l'esercizio della professione. Alle associazioni professionali viene affidato il compito promuovere la qualificazione professionale degli associati e di garantire, di fronte agli utenti, il rispetto delle regole (art. 2 della L. 4/2013). Allo stesso tempo la normativa statale si esprime a favore degli interventi pubblici a sostegno dello sviluppo delle attività professionali (art. 3, comma 3, Dlgs. 30/2006).

Nel mutato quadro normativo, quindi, la legge 14 gennaio 2013 n. 4 può a ragione essere considerata la legge nazionale di riferimento per la professione di Guida Ambientale Escursionistica. Il d.lgs.79/2011 (cosiddetto Codice del Turismo), all'art. 6, si limita a prendere atto dell'esistenza delle professioni turistiche ma, poiché non definisce quali siano le professioni, non definisce i relativi profili professionali e criteri di accesso, non può essere considerata la fonte legislativa primaria che consente la normazione concorrente da parte delle regioni.

Riassumendo il legislatore Statale inibisce alle Regioni interventi normativi "restrittivi" al libero esercizio delle professioni turistiche ma allo stesso tempo vede con favore interventi normativi di sostegno e promozione. In questa ottica debbono considerarsi legittimi in quanto perfettamente aderenti al quadro normativo ed anzi opportuni interventi legislativi regionali di ricognizione delle professioni turistiche esistenti e già affermate nella realtà socio economica nazionale e di sostegno e promozione delle stesse. Ed è questa la finalità che ci prefiggiamo con questa proposta: qualificare la professione e tutelare gli utenti-consulmatori. Con questo intervento normativo il Lazio diventa la prima regione che da attuazione ai nuovi principi statali e che si inserisce – quindi – nella direzione di qualificare la professione di guida ambientale ed escursionistica.





CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

cons. Eugenio Patanè  
*Il Presidente*

COMMISSIONE V  
Cultura, diritto allo studio, istruzione,  
pari opportunità, politiche giovanili,  
spettacolo, sport e turismo

## **Art. 1** **(Finalità)**

1. In attuazione dell'art. 6 del d.lgs.79/2011 (Codice del turismo), della l. 14 gennaio 2013 n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), del Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131), del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Recepimento direttiva qualifiche), con la presente legge viene riconosciuta l'esistenza, quale professione non organizzata ai sensi della L. 14 gennaio 2013 n. 4, della professione turistica di Guida Ambientale Escursionistica o Guida Naturalistica.

2. Con la presente legge vengono inoltre disciplinate le agevolazioni per l'esercizio della professione e le attività di promozione e titolazione della stessa.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

cons. Eugenio Patanè  
Il Presidente

COMMISSIONE V  
Cultura, diritto allo studio, istruzione,  
pari opportunità, politiche giovanili,  
spettacolo, sport e turismo

## Art. 2

### **(Definizione della professione di Guida Ambientale Escursionistica)**

1. È Guida Ambientale Escursionistica o Guida Naturalistica chi, per attività professionale, accompagna in sicurezza, a piedi o con altro mezzo di locomozione non a motore (fatto salvo l'uso degli stessi per raggiungere i luoghi di visita), persone singole o gruppi in ambienti naturali, anche innevati, assicurando anche la necessaria assistenza tecnica e svolgendo attività di didattica, educazione, interpretazione e divulgazione ambientale ed educazione alla sostenibilità.
2. L'attività professionale della Guida Ambientale Escursionistica prevede la descrizione, la spiegazione e l'illustrazione degli aspetti ambientali, naturalistici, antropologici e culturali del territorio con connotazioni scientifico-culturali, conducendo in visita ad ambienti montani, collinari, di pianura e acquatici, anche antropizzati, compresi parchi ed aree protette, nonché ambienti o strutture espositive di carattere naturalistico, ecoambientale, etnologico ed ecologico, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali ed enogastronomiche, le attrattive paesaggistiche, e di fornire elementi di sostenibilità e di educazione ambientale.
3. L'attività professionale della Guida Ambientale Escursionistica prevede inoltre la progettazione, programmazione e svolgimento di laboratori ed iniziative di didattica, educazione, interpretazione e divulgazione ambientale, anche affiancando, in ambito scolastico, il corpo insegnante.
4. Sono escluse dall'ambito professionale della Guida Ambientale Escursionistica tutte le attività e i percorsi che richiedano comunque l'uso di attrezzature e di tecniche alpinistiche, cioè corda, piccozza e ramponi.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

cons. Eugenio Patanè  
*Il Presidente*

COMMISSIONE V  
Cultura, diritto allo studio, istruzione,  
pari opportunità, politiche giovanili,  
spettacolo, sport e turismo

### Art. 3

#### (Agevolazioni per le guide)

1. Le guide ambientali escursionistiche nell'esercizio delle loro attività professionali sono ammesse gratuitamente in tutti i musei, le gallerie, i monumenti, i parchi e le altre strutture aventi simili caratteristiche ai sensi dell'articolo 12 del regio decreto legge 18 gennaio 1937, n. 448 (Norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri), convertito dalla legge 17 giugno 1937, n. 1249.





CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

cons. Eugenio Patanè  
*Il Presidente*

COMMISSIONE V  
Cultura, diritto allo studio, istruzione,  
pari opportunità, politiche giovanili,  
spettacolo, sport e turismo

#### **Art. 4**

#### **(Condizioni per l'esercizio dell'attività)**

1. In ottemperanza ai principi posti dall'art. 1 della L. 14 gennaio 2013 n. 4, l'esercizio della professione di cui all'art. 2 è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.
2. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.
3. Qualora cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea intendano svolgere in Italia le attività di cui all'articolo 2, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE).

## Art. 5

### (Formazione professionale)

1. In ottemperanza ai principi posti dall'art. 3 del Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 e dall'art. 6 della L. 14 gennaio 2013 n. 4 la Regione promuove le attività formative e di aggiornamento professionale finalizzate al conseguimento di qualifiche professionali conformi alle Direttive Europee.
2. Le attività formative e di aggiornamento professionale di cui al precedente comma sono realizzate dall'Agenzia Regionale per i Parchi (di seguito denominata ARP) in collaborazione con l'Agenzia Regionale per il Turismo secondo una programmazione concordata con le direzioni regionali competenti in materia di turismo e di ambiente che dovrà prevedere almeno un corso ogni due anni.
3. Per le attività di cui al precedente comma l'ARP si potrà avvalere anche della collaborazione, attraverso la stipula di apposite convenzioni, di associazioni rappresentative a livello nazionale e regionale, quali AIGAE, CAI e Federtrek.
4. Le attestazioni e le qualifiche rilasciate all'esito delle attività di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.
5. Nell'ambito delle attività formative di cui al comma 1 è previsto un percorso formativo diretto all'ottenimento del titolo di Guida Ambientale Escursionistica Specializzata della Regione Lazio.
6. Il percorso formativo assicura anche la conoscenza delle specificità territoriali regionali.
7. Per l'accesso ai corsi di cui al comma 4 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, d'ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modifiche e integrazioni;



b) laurea triennale, specialistica o vecchio ordinamento, in Geografia, Scienze naturali, biologiche, geologiche, ambientali, forestali del turismo o lauree equipollenti;

c) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione, attestata da certificato rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale del Comune di residenza;

8. Per l'ottenimento del titolo di cui al comma 4 è necessario aver frequentato un corso di formazione di almeno 400 ore ed aver superato il relativo esame secondo quanto disposto dall'articolo 6.

9. Il professionista che esercita avvalendosi del titolo di cui al comma 4 deve provvedere alla stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone che fruiscono della prestazione professionale. Il direttore regionale competente in materia di turismo fissa i massimali minimi della polizza assicurativa e i relativi aggiornamenti triennali.

10. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma e) del presente articolo, sono ammesse polizze anche del tipo collettivo, purché accompagnate da apposita dichiarazione nominale di copertura rilasciata dalla compagnia assicuratrice o dal soggetto contraente.

A handwritten signature or mark consisting of several overlapping, stylized lines, possibly representing the initials of the author or a specific official.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

cons. Eugenio Patanè  
Il Presidente

COMMISSIONE V  
Cultura, diritto allo studio, istruzione,  
pari opportunità, politiche giovanili,  
spettacolo, sport e turismo

## Art. 6

### (Esami)

1. Alle prove di esame per il riconoscimento del titolo di Guida Ambientale Escursionistica Specializzata della Regione Lazio sono ammessi, al termine dei corsi di cui al precedente articolo, coloro che abbiano frequentato almeno l'85% delle attività didattiche previste, secondo quanto specificato dai relativi bandi pubblici per l'ammissione agli stessi corsi.
2. Le prove di esame consistono in una prova scritta e in una prova orale concernente la conoscenza di nozioni e competenze in materia di ecologia, botanica, zoologia, geologia, cartografia (elementi fondamentali), meteorologia, sicurezza in ambienti naturali, gestione del gruppo, primo soccorso (elementi fondamentali), turismo sostenibile nonché la conoscenza delle specificità regionali richieste e in una prova pratica con illustrazione di un itinerario naturalistico e problematiche relative.
3. Gli esami di abilitazione alle specializzazioni di cui all'Art. 8 della presente legge, consistono in una prova scritta ed orale comprovante la conoscenza delle specificità richieste e in un'eventuale prova pratica su tecniche legate alla specializzazione.
4. Gli esami di abilitazione per il conseguimento del titolo ufficiale ed esclusivo di guida dell'area naturale protetta di cui all'Art. 9 della presente legge consistono in una prova scritta e orale o pratica comprovante la conoscenza dell'area protetta oggetto del conseguimento del titolo.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

cons. Eugenio Patanè  
Il Presidente

COMMISSIONE V  
Cultura, diritto allo studio, istruzione,  
pari opportunità, politiche giovanili,  
spettacolo, sport e turismo

## Art. 7

### (Commissione di esame)

1. La commissione esaminatrice per gli esami di riconoscimento del titolo di Guida Ambientale Escursionistica Specializzata della Regione Lazio è nominata dal direttore dell'ARP ed è composta da:

- a) Il direttore o un dirigente dell'ARP, con funzioni di presidente;
- b) un membro indicato dall'Agenzia Regionale del Turismo;
- c) un membro indicato dalla direzione regionale competente in materia di turismo;
- d) un membro indicato dalla direzione regionale competente in materia di ambiente;
- e) tre docenti universitari o esperti nelle materie d'esame, scelti a cura dell'ARP Agenzia Regionale Parchi e dall'Agenzia Regionale del Turismo, ciascuna per le materie di propria competenza;
- f) un esperto di primo soccorso;
- g) due rappresentanti di un'associazione professionale di categoria rappresentativa a livello nazionale e regionale, esperti di formazione;
- h) un rappresentante designato da associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale;
- i) un dipendente dell'ARP con funzioni di segretario.

2. Ai componenti della commissione, ad esclusione dei dipendenti della Regione Lazio, è corrisposto un gettone di presenza e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio, secondo le modalità stabilite dall'atto di nomina.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

cons. Eugenio Patanè  
*Il Presidente*

COMMISSIONE V  
Cultura, diritto allo studio, istruzione,  
pari opportunità, politiche giovanili,  
spettacolo, sport e turismo

## Art. 8

### (Specializzazioni)

1. Coloro che hanno ottenuto il titolo di Guida Ambientale Escursionistica Specializzata della Regione Lazio possono successivamente specializzarsi in:

- a) cicloturismo, mountain bike e ciclismo fuori strada, per accompagnare persone singole o gruppi di persone in itinerari, gite od escursioni in bicicletta, anche su percorsi e sentieri sterrati o non battuti, assicurando assistenza tecnica e meccanica e fornendo notizie di interesse turistico sui luoghi di transito;
- b) equiturismo, per accompagnare persone singole o gruppi di persone in itinerari, gite o passeggiate a cavallo, assicurando la necessaria assistenza tecnica e fornendo notizie di interesse turistico sui luoghi di transito;
- c) turismo acquatico, per organizzare il tempo libero a persone singole o gruppi di persone con attività nautiche o sportive afferenti alle discipline che si possono svolgere in acqua, quali canoa, kayak, e affini, assicurando la necessaria assistenza tecnica e fornendo notizie di interesse turistico sui luoghi di transito;
- d) turismo subacqueo, per accompagnare nelle immersioni persone singole o gruppi, dopo avere fornito loro informazioni sul sito subacqueo e sulle caratteristiche della biologia, della flora e della fauna marina;
- e) turismo speleologico, per accompagnare in grotte naturali (limitatamente a quelle di sviluppo orizzontale, con ciò escludendo espressamente quelle in cui si richieda, anche solo occasionalmente, l'utilizzo di corde, scalette flessibili e/o attrezzi per la progressione) persone singole o gruppi di persone, fornendo loro informazioni a carattere naturalistico sul sito visitato e sui fenomeni carsici.
- f) esercizio della professione in lingue diverse da quella italiana.

2. Possono costituire specializzazioni della guida ambientale escursionistica anche i titoli ufficiali ed esclusivi di guida dell'area naturale protetta di cui al successivo articolo 9.

3. Ulteriori specializzazioni, da acquisirsi a seguito di percorsi formativi specifici ovvero di completamento o arricchimento del percorso formativo di guida ambientale escursionistica, possono essere individuate dalla Regione insieme ai seguenti elementi di dettaglio:

a) denominazione della specializzazione;

b) ambito territoriale;

c) titoli necessari;

d) modalità e contenuti per la formazione al ruolo richiesto.

4. La Giunta regionale, approva periodicamente l'elenco aggiornato delle specializzazioni validate di cui al comma 3.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping strokes, located in the lower right quadrant of the page.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

cons. Eugenio Patanè  
*Il Presidente*

COMMISSIONE V  
Cultura, diritto allo studio, istruzione,  
pari opportunità, politiche giovanili,  
spettacolo, sport e turismo

## Art. 9

### (Titolo ufficiale ed esclusivo dell'area naturale protetta)

1. Coloro che hanno ottenuto il titolo di Guida Ambientale Escursionistica Specializzata della Regione Lazio possono successivamente ottenere il titolo ufficiale ed esclusivo di guida dell'area naturale protetta, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e dalle altre, specifiche disposizioni in materia.
2. Il titolo è conseguito al termine di un percorso formativo che attesti la conoscenza dell'area protetta o delle aree protette per cui si sta ottenendo il titolo realizzato dagli enti di gestione delle aree naturali protette interessate in collaborazione con l'ARP.
3. E' possibile ottenere più qualifiche di guida parco afferenti a diverse aree protette o a gruppi di aree protette.
4. L'ottenimento del titolo di guida parco per alcune aree protette, può essere preventivamente subordinato all'ottenimento di specializzazioni di cui all'Art. 8 della presente legge.
5. Il titolo conseguita ha valore per la sola area protetta o per le sole aree protette a cui fa riferimento.





CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

cons. Eugenio Patanè  
Il Presidente

COMMISSIONE V  
Cultura, diritto allo studio, istruzione,  
pari opportunità, politiche giovanili,  
spettacolo, sport e turismo

## Art. 10

### (Elenco regionale, attestati e tesserini di riconoscimento)

1. La regione istituisce, con determinazione del direttore regionale competente in materia di turismo, un apposito elenco delle Guide Ambientali Escursionistiche Specializzate della Regione Lazio, con riferimento alle diverse ed eventuali specializzazioni conseguite, nel quale sono inseriti coloro che hanno superato la verifica dei requisiti per l'ottenimento del titolo secondo quanto previsto dall'articolo 6 della presente legge.
2. La Regione rilascia altresì, a coloro che hanno superato la verifica dei requisiti per l'ottenimento del titolo, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della presente legge, un attestato ed un tesserino personale di riconoscimento che dovrà essere visibile durante l'attività professionale nonché mostrato ad ogni occasione di controllo.
3. L'attestato deve specificare i dati anagrafici e le eventuali specializzazioni conseguite ai sensi di quanto previsto dagli Art. 8 e 9 della presente legge.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

**cons. Eugenio Patanè**  
*Il Presidente*

COMMISSIONE V  
Cultura, diritto allo studio, istruzione,  
pari opportunità, politiche giovanili,  
spettacolo, sport e turismo

### **Art. 11**

#### **(Sorveglianza)**

1. Sono incaricati di far rispettare la presente legge tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alla normativa vigente, compresi i guardiaparco delle aree protette regionali, nei territori di propria competenza.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

cons. Eugenio Patanè  
*Il Presidente*

COMMISSIONE V  
Cultura, diritto allo studio, istruzione,  
pari opportunità, politiche giovanili,  
spettacolo, sport e turismo

## Art. 12

### (Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
  - a) da 1.000 euro a 5.000 euro per l'utilizzo del titolo di Guida Ambientale Escursionistica Specializzata della Regione Lazio senza il possesso della relativa idoneità;
  - b) da 50 Euro a 300 Euro per la mancata esibizione del tesserino;
  - c) da 1.000 a 6.000 euro per le imprese turistiche che si avvalgano di soggetti che non sono in possesso del titolo vantato.
2. I proventi delle sanzioni sono introitati dalla Regione.
3. L'applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinata dalla Legge Regionale 5 luglio 1994, n. 30.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

**cons. Eugenio Patanè**  
*Il Presidente*

COMMISSIONE V  
Cultura, diritto allo studio, istruzione,  
pari opportunità, politiche giovanili,  
spettacolo, sport e turismo

### **Art. 13**

#### **(Sospensione e revoca della titolo)**

1. Oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, l'autorizzazione all'utilizzo del titolo può essere sospeso da uno a sei mesi in caso di comportamento scorretto nell'esercizio dell'attività professionale, adeguatamente dimostrato, anche sulla base di:

- a) segnalazione da parte di un'associazione nazionale di categoria rappresentativa a livello nazionale;
- b) contravvenzioni disposte dai competenti organi;
- c) reclami pervenuti dai clienti.

2. In caso di reiterata sospensione o in casi di particolare gravità l'attribuzione del titolo può essere revocato in via permanente.

3. La sospensione e la revoca sono disposte dalla Regione, con determinazione del direttore regionale competente in materia di turismo.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

cons. Eugenio Patanè  
Il Presidente

COMMISSIONE V  
Cultura, diritto allo studio, istruzione,  
pari opportunità, politiche giovanili,  
spettacolo, sport e turismo

## Art. 14

### (Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge ed entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, possono conseguire direttamente il titolo di Guida Ambientale Escursionistica Specializzata della Regione Lazio, senza frequentare ulteriori corsi di formazione e superare gli esami di abilitazione di cui all'art. 6:

a) coloro che all'entrata in vigore della presente legge abbiano frequentato con profitto un corso di almeno quattrocento ore, organizzato dall'ARP, i cui contenuti siano assimilabili a quelli dei corsi di cui all'art. 5;

b) coloro che possano documentare di aver svolto per almeno sei mesi complessivi, anche non continuativi, nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge, attività professionali assimilabili a quelle di cui all'art. 2 e lo dimostrino attraverso la presentazione di contratti di lavoro con specificazione delle mansioni, fatture emesse, possesso di partita IVA, lettere d'incarico, dichiarazioni dei redditi, ricevute di pagamento d'imposte e di versamento di oneri previdenziali connessi all'attività professionale, iscrizione negli appositi registri delle camere di commercio, e in generale atti amministrativi e ogni altro genere di documento dal quale possa desumersi l'esercizio delle attività professionali di cui all'art. 2.

2. Coloro in possesso di quanto previsto al comma 1, lettera a) o al comma 1, lettera b) del presente articolo, per conseguire quanto previsto dall'Art. 10 della presente legge, potranno inoltrare domanda alla Regione Lazio, allegando i documenti comprovanti.

3. A tale scopo, la direzione regionale competente in materia di turismo provvede a pubblicare un apposito avviso pubblico entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Rimane escluso l'accesso diretto alle specializzazioni e al conseguimento del titolo di guida del parco, salvo che quest'ultimo sia stato conseguito prima dell'entrata in vigore della presente legge.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

**cons. Eugenio Patanè**  
Il Presidente

COMMISSIONE V  
Cultura, diritto allo studio, istruzione,  
pari opportunità, politiche giovanili,  
spettacolo, sport e turismo

## Art. 15

### (Norma Finanziaria)

1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB ....., di un apposito capitolo denominato "Oneri relativi all'abilitazione e alla gestione dell'elenco delle guide ambientali escursionistiche", con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario , pari a euro ....., alla cui copertura si provvede mediante il prelevamento di tale importo dal capitolo .....